

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 742

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
**(FORLANI)**

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
**(BONIFACIO)**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica d'Austria, aggiuntiva alla Convenzione dell'Aja del 1° marzo 1954, concernente la procedura civile, firmata a Vienna il 30 giugno 1975

*Seduta dell'11 novembre 1976*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Convenzione firmata a Vienna il 30 giugno 1975 ha lo scopo di completare ed ampliare, nei rapporti bilaterali fra i due Paesi, l'applicazione della Convenzione dell'Aja del 1954. Come è noto tale Convenzione contiene numerose disposizioni che rinviano ad accordi bilaterali fra Stati membri per la scelta delle soluzioni alternative spesso utilizzate nel testo, ovvero per una eventuale deroga.

Considerati i frequenti rapporti giuridici fra l'Italia e l'Austria, occasionati dalle intense relazioni umane e commerciali, i due Paesi hanno ritenuto opportuno stipulare una specifica convenzione per far fronte alle accennate esigenze.

Seguendo tale criterio, la Convenzione italo-austriaca ribadisce all'articolo 1 il principio del trattamento « nazionale » dei cittadini dei due Stati per la difesa dei propri diritti ed interessi di fronte all'autorità giudiziaria, ed all'articolo 2 l'esenzione dalla « *cautio judicatum solvi* ».

In questo caso, tuttavia, a differenza dell'articolo 17 della Convenzione dell'Aja, la

norma riconosce l'esenzione ai cittadini dei due Stati a prescindere dalla loro residenza o domicilio.

La disposizione successiva (articolo 3) equipara le persone giuridiche dei due ordinamenti ai cittadini degli stessi ai fini del godimento dei benefici di cui agli articoli 1 e 2.

La notifica di atti giudiziari ed extra-giudiziari, che in applicazione dell'articolo 1 della Convenzione dell'Aja dovrebbe seguire la via diplomatica, per effetto dell'articolo 4 della Convenzione in oggetto, ha luogo mediante convocazione diretta fra le rispettive autorità giudiziarie. L'articolo 5 consente, inoltre, che gli stessi atti possano essere notificati per posta ovvero a mezzo di rappresentanti diplomatici e consolari.

Anche per le commissioni rogatorie, l'articolo 6, allo scopo di semplificare ed accelerare la procedura, prevede la comunicazione diretta fra autorità giudiziarie, e prevede altresì che le stesse possano essere redatte nella lingua dello Stato al quale appartiene il tribunale richiedente.

Tale procedura non esclude, tuttavia, come precisato nell'articolo 7, che le commissioni rogatorie possano essere eseguite dagli agenti diplomatici o consolari, sia pure limitatamente a quelle destinate ai cittadini dello Stato al quale appartengono i predetti agenti.

Sempre allo scopo di realizzare una più ampia cooperazione nello svolgimento delle procedure giudiziarie, l'articolo 9 della Convenzione, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi in relazione all'applicazione della corrispondente norma della Convenzione dell'Aja (articolo 11) che disciplina le ipotesi che legittimano il rifiuto di eseguire una commissione rogatoria, precisa che la competenza esclusiva dei tribunali dello Stato richiesto nella materia oggetto della commissione rogatoria non è un valido motivo di rifiuto.

Gli articoli 11 e 12 contengono le disposizioni necessarie per una agevole applicazione degli articoli 18 e 19 della Conven-

zione dell'Aja relativi alla esecuzione della sentenza di condanna alle spese processuali. In particolare, ad esempio, l'articolo 12 precisa i documenti che debbono essere prodotti allo scopo di valutare l'efficacia di cosa giudicata richiesta dalla Convenzione dell'Aja.

Una innovazione si può, infine, rilevare nell'articolo 14 che, limitatamente agli effetti della autenticità, riconosce il medesimo valore agli atti pubblici e privati formati o redatti nei due Stati senza necessità di alcuna legalizzazione o formalità analoga.

Fra le consuete clausole finali della Convenzione, un cenno merita l'articolo 15 che, regolando i rapporti fra la Convenzione in oggetto e quella sull'assistenza giudiziaria del 6 aprile 1922, abroga le disposizioni di quest'ultima limitatamente alla materia civile e commerciale. E ciò in quanto la Convenzione del 1922 contiene anche disposizioni relative alla materia penale che continuano ad essere applicabili.

## DISEGNO DI LEGGE

### ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica d'Austria, aggiuntiva alla Convenzione dell'Aja del 1º marzo 1954, concernente la procedura civile, firmata a Vienna il 30 giugno 1975.

### ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 17 della Convenzione stessa.

## CONVENZIONE

### tra la Repubblica Italiana e la Repubblica d'Austria aggiuntiva alla Convenzione dell'Aja del 1° marzo 1954 concernente la procedura civile

Il Presidente della Repubblica Italiana ed il Presidente Federale della Repubblica d'Austria, animati dal desiderio di facilitare nei rapporti reciproci fra i due Stati l'applicazione della Convenzione dell'Aja del 1° marzo 1954 concernente la procedura civile, hanno deciso di concludere una Convenzione aggiuntiva.

A tal fine hanno nominato loro Plenipotenziari

*Il Presidente della Repubblica Italiana:*

l'Ambasciatore d'Italia in Austria Dr. ANDREA CAGIATI;

*Il Presidente Federale della Repubblica d'Austria:*

il Ministro Federale degli affari esteri Dr. ERICH BIELKA

i quali, essendosi scambiati i rispettivi pieni poteri ed avendoli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

#### ARTICOLO 1.

I cittadini di ciascuno dei due Stati godono, nel territorio dell'altro, di uguale trattamento dei cittadini di quest'ultimo, per quanto concerne la protezione legale e giudiziaria delle loro persone e dei loro beni. A tal fine essi hanno libero accesso ai tribunali, e possono stare in giudizio alle stesse condizioni e con le stesse forme dei cittadini dello Stato ove ha luogo il processo.

#### ARTICOLO 2.

I cittadini di uno dei due Stati, che divengano parte in un giudizio nel territorio dell'altro, non possono essere obbligati a prestare cauzioni o deposito a qualsiasi titolo, a causa della loro condizione di straniero o della mancanza di domicilio o residenza nel territorio dello Stato ove ha luogo il processo.

#### ARTICOLO 3.

(1) Ciascuno dei due Stati concede alle persone giuridiche, che esso considera come appartenenti all'altro Stato, lo stesso trattamento che gli articoli 1 e 2 della presente Convenzione prevedono per i cittadini di quest'ultimo.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

(2) Il comma primo si applica anche alle società che, secondo il diritto dello Stato al quale appartengono, possono stare in giudizio senza possedere personalità giuridica.

ARTICOLO 4.

(1) Le richieste di notifica di atti giudiziari o extragiudiziari in materia civile e commerciale e le comunicazioni concernenti l'esecuzione di tali richieste possono essere inviate direttamente dai tribunali di uno Stato ai tribunali dell'altro Stato. Le richieste devono essere dirette alla pretura (*Bezirksgericht*) competente del luogo in cui la notifica deve essere effettuata.

(2) Le richieste, gli atti da notificare e le comunicazioni concernenti l'esecuzione possono essere redatti nella lingua dello Stato al quale appartiene il tribunale richiedente.

(3) La traduzione prevista dall'articolo 3 della Convenzione dell'Aja del 1º marzo 1954 può essere certificata conforme anche da un traduttore giurato dello Stato richiedente.

ARTICOLO 5.

I due Stati non si oppongono a che gli atti, di cui al paragrafo 1 dell'articolo 4, vengano notificati a mezzo dei rappresentanti diplomatici o consolari, ovvero, direttamente a mezzo della posta.

ARTICOLO 6.

(1) Le commissioni rogatorie in materia civile e commerciale nonché le comunicazioni concernenti l'esecuzione di tali rogatorie possono essere inviate direttamente dai tribunali di uno Stato ai tribunali dello Stato. Le commissioni rogatorie devono essere dirette alla pretura (*Bezirksgericht*) competente del luogo in cui la commissione deve essere eseguita.

(2) Le commissioni rogatorie e le comunicazioni concernenti l'esecuzione possono essere redatte nella lingua dello Stato al quale appartiene il tribunale richiedente.

ARTICOLO 7.

Le disposizioni dell'articolo 6 non escludono la facoltà di ciascuno dei due Stati di far eseguire da propri agenti diplomatici o consolari le commissioni rogatorie che si riferiscono all'assunzione di dichiarazioni dei loro cittadini. In caso di dubbio, la nazionalità della persona di cui si deve ricevere la dichiarazione sarà determinata in conformità alla legge dello Stato in cui deve essere espletata la commissione rogatoria.

ARTICOLO 8.

In caso di incompetenza dell'autorità richiesta, quest'ultima trasmette d'ufficio la commissione rogatoria all'autorità competente dello stesso Stato, secondo le norme stabilite dalla legislazione di questo ultimo.

**ARTICOLO 9.**

La competenza esclusiva dei tribunali dello Stato richiesto non è motivo per il rifiuto della notifica di atti giudiziari ed extragiudiziari e della esecuzione delle commissioni rogatorie che vertono su affari compresi in tale competenza.

**ARTICOLO 10.**

L'autorità richiedente deve essere informata tempestivamente del giorno, dell'ora e del luogo in cui la commissione rogatoria sarà eseguita. Detta comunicazione deve essere inviata direttamente all'autorità richiedente.

**ARTICOLO 11.**

Le richieste di dichiarare esecutive le decisioni relative alle spese processuali, a norma dell'articolo 18 della Convenzione dell'Aja del 1º marzo 1954, possono essere presentate direttamente dalle parti interessate al tribunale competente.

**ARTICOLO 12.**

Per l'applicazione dell'articolo 19, commi 2 e 3, della Convenzione dell'Aja del 1º marzo 1954

1. deve essere prodotta:

a) se la decisione è stata pronunciata in Italia, un'attestazione del cancelliere comprovante che la decisione stessa ha efficacia di cosa giudicata per mancanza o rigetto di impugnazione;

b) se la decisione è stata pronunciata in Austria, un'attestazione del tribunale che ha giudicato in prima istanza comprovante che detta decisione ha efficacia di cosa giudicata.

2. La competenza dell'autorità che rilascia l'attestazione menzionata al paragrafo 1, non deve essere certificata da altra autorità.

3. La traduzione del dispositivo della decisione e dell'attestazione menzionata al paragrafo 1, redatta nella lingua dell'autorità richiesta, può essere certificata conforme anche da un traduttore giurato dello Stato richiedente.

**ARTICOLO 13.**

I Ministeri della giustizia dei due Stati si forniranno reciprocamente a domanda le informazioni necessarie nell'ambito di procedure in materia civile e commerciale, sulle disposizioni di legge che sono o che sono state in vigore nel proprio Stato.

**ARTICOLO 14.**

(1) Gli atti pubblici formati da uno dei due Stati da un tribunale, una autorità amministrativa o un notaio, e che siano provvisti del sigillo di ufficio, hanno nell'altro Stato il medesimo valore, quanto alla loro autenticità, degli atti pubblici formati in tale Stato senza necessità di alcuna legalizzazione o formalità analoga.

(2) Analogamente, gli atti privati redatti in uno dei due Stati e la cui autenticità sia attestata da un tribunale, una autorità amministrativa o un notaio di tale Stato non hanno bisogno nell'altro Stato di alcuna legalizzazione o formalità analoga.

**ARTICOLO 15.**

Al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione, cessa di avere vigore la Convenzione fra l'Italia e l'Austria sull'assistenza giudiziaria del 6 aprile 1922, per quanto attiene alla materia civile e commerciale.

**ARTICOLO 16.**

Qualsiasi controversia sull'interpretazione o la applicazione della presente Convenzione, che insorgesse tra i due Stati, sarà regolata per via diplomatica.

**ARTICOLO 17.**

(1) La presente Convenzione sarà ratificata. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma.

(2) La presente Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.

(3) Ciascuno dei due Stati potrà denunciare la Convenzione mediante notifica scritta. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data in cui è stata notificata all'altro Stato.

(4) La presente Convenzione cessa di aver vigore se la Convenzione dell'Aja del 1º marzo 1954 concernente la procedura civile cessa di aver vigore tra i due Stati.

IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione.

FATTO a Vienna il 30 giugno 1975, in duplice esemplare in lingua italiana e tedesca, ambedue i testi facenti egualmente fede.

*Per il Presidente della Repubblica Italiana:*

ANDREA CAGIATI.

*Per il Presidente Federale della Repubblica d'Austria:*

ERICH BIELKA.

**ZUSATZABKOMMEN****zwischen der Italienischen Republik und der Republik Österreich  
zum Haager Übereinkommen vom 1. März 1954 betreffend das  
Verfahren in bürgerlichen Rechtssachen**

Der Präsident der Italienischen Republik und der Bundespräsident der Republik Österreich sind in dem Wunsch, in den Beziehungen zwischen den beiden Staaten die Anwendung des Haager Übereinkommens vom 1. März 1954 betreffend das Verfahren in bürgerlichen Rechtssachen zu erleichtern, übereingekommen, ein Zusatzabkommen zu schliessen.

Zu diesem Zweck haben zu ihren Bevollmächtigten ernannt  
*der Präsident der Italienischen Republik:*

Dr. ANDREA CAGIATI, Botschafter der Italienischen Republik in Österreich,

*der Bundespräsident der Republik Österreich:*

Dr. ERICH BIELKA, Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten, die nach Austausch ihrer in guter und gehöriger Form befundenen Vollmachten folgendes vereinbart haben:

**ARTIKEL 1.**

Die Angehörigen jedes der beiden Staaten geniessen auf dem Gebiet des anderen Staates hinsichtlich des Rechtsschutzes ihrer Person und ihres Vermögens die gleiche Behandlung wie die Angehörigen dieses Staates. Sie haben zu diesem Zweck freien Zutritt zu den Gerichten und können vor diesen unter den gleichen Bedingungen und in der gleichen Weise wie die Angehörigen des anderen Staates auftreten.

**ARTIKEL 2.**

Treten Angehörige eines der beiden Staaten im Gebiet des anderen vor Gericht auf, so darf ihnen wegen ihrer Eigenschaft als Ausländer oder deswegen, weil sie keinen Wohnsitz oder Aufenthalt im Gebiet des Staates haben, in dem das Verfahren stattfindet, eine Sicherheitsleistung oder Hinterlegung, unter welcher Benennung es auch sei, nicht auferlegt werden.

**ARTIKEL 3.**

(1) Jeder der beiden Staaten räumt den juristischen Personen, die er als Angehörige des anderen Staates ansieht, die gleiche Behandlung ein, die in den Artikeln 1 und 2 für die Angehörigen des anderen Staates vorgesehen ist.

(2) Der Absatz 1 ist auch auf Gesellschaften anzuwenden, die nach dem Recht des Staates, dem sie angehören, vor Gericht auftreten können, ohne Rechtspersönlichkeit zu besitzen.

ARTIKEL 4.

(1) Die Ersuchen um Zustellung gerichtlicher oder aussergerichtlicher Schriftstücke in Zivil- und Handelssachen und die Mitteilungen über die Erledigung solcher Ersuchen können von den Gerichten des einen Staats den Gerichten des anderen Staates unmittelbar übersandt werden. Die Ersuchen sind an das für den Ort, an dem die Zustellung durchgeführt werden soll, zuständige Bezirksgericht (pretura) zu richten.

(2) Die Ersuchen, die zuzustellenden Schriftstücke und die Mitteilungen über die Erledigung können in der Sprache des Staates abgefasst sein, von dessen Gericht sie ausgehen.

(3) Die Richtigkeit der im Artikel 3 des Haager Übereinkommens vom 1. März 1954 vorgesehenen Übersetzung kann auch von einem beeideten Dolmetsch des ersuchenden Staates bestätigt sein.

ARTIKEL 5.

Die beiden Staaten widersprechen nicht der Zustellung der im Artikel 4 Absatz 1 bezeichneten Schriftstücke durch die diplomatischen oder konsularischen Vertreter oder unmittelbar durch die Post.

ARTIKEL 6.

(1) Die Rechtshilfeersuchen in Zivil- und Handelssachen sowie die Mitteilungen über die Erledigung solcher Ersuchen können von den Gerichten des einen Staats den Gerichten des anderen Staates unmittelbar übersandt werden. Die Ersuchen sind an das für den Ort, an dem die Rechtshilfehandlung durchgeführt werden soll, zuständige Bezirksgericht (pretura) zu richten.

(2) Die Rechtshilfeersuchen und die Mitteilungen über die Erledigung können in der Sprache des Staates abgefasst werden, von dessen Gerichten sie ausgehen.

ARTIKEL 7.

Der Artikel 6 schliesst nicht aus, dass jeder der beiden Staaten die Rechtshilfeersuchen durch seine eigenen diplomatischen oder konsularischen Vertreter erledigen lässt, sofern es sich um die Aufnahme von Erklärungen seiner eigenen Staatsangehörigen handelt. Im Zweifelsfall bestimmt sich die Staatsangehörigkeit der Person, deren Erklärung aufgenommen werden soll, nach dem Recht des Staates, auf dessen Gebiet das Rechtshilfeersuchen zu erledigen ist.

ARTIKEL 8.

Im Fall der Unzuständigkeit der ersuchten Behörde hat diese das Rechtshilfeersuchen unter Beachtung der für sie geltenden Rechtsvorschriften von amtswegen an die zuständige Behörde desselben Staates abzutreten.

**ARTIKEL 9.**

Die ausschliessliche Zuständigkeit der Gerichte des ersuchten Staates begründet nicht die Ablehnung der Zustellung gerichtlicher und aussergerichtlicher Schriftstücke und der Erledigung von Rechtshilfeersuchen, die sich auf in diese Zuständigkeit fallende Angelegenheit beziehen.

**ARTIKEL 10.**

Die ersuchende Behörde ist rechtzeitig von Zeit und Ort der durchzuführenden Rechtshilfehandlung zu benachrichtigen. Diese Verständigung ist unmittelbar an die ersuchende Behörde zu übersenden.

**ARTIKEL 11.**

Die Begehren um Vollstreckbarerklärung der Prozesskostenentscheidungen nach Artikel 18 des Haager Übereinkommens vom 1. März 1954 können von den beteiligten Parteien unmittelbar bei dem zuständigen Gericht gestellt werden.

**ARTIKEL 12.**

Für die Anwendung des Artikels 19 zweiter und dritter Absatz des Haager Übereinkommens vom 1. März 1954

1. sind vorzulegen:

a) wenn die Entscheidung in Italien gefällt worden ist, eine Bestätigung der Gerichtskanzlei (cancelliere), dass die Entscheidung mangels Anfechtung oder infolge Ab- oder Zurückweisung eines Rechtsmittels in Rechtskraft erwachsen ist;

b) wenn die Entscheidung in Österreich gefällt worden ist, eine Bestätigung des Gerichts, das in erster Instanz entschieden hat, darüber, dass die Entscheidung in Rechtskraft erwachsen ist;

2. muss die Zuständigkeit der Behörde, die die in der Ziffer 1 bezeichnete Bestätigung ausstellt, nich von einer anderen Behörde bestätigt sein;

3. kann die Richtigkeit der Übersetzung des Spruchs der Entscheidung sowie der in der Ziffer 1 bezeichneten Bestätigung in die Sprache der ersuchten Behörde auch von einem beeideten Dolmetsch des ersuchenden Staates bestätigt sein.

**ARTIKEL 13.**

Die Justizministerien der beiden Staaten werden einander in Zivil- und Handelssachen auf Ersuchen Auskünfte über Rechtsvorschriften erteilen, die in ihrem Staat in Kraft stehen oder gestanden sind.

**ARTIKEL 14.**

(1) Öffentliche Urkunden, die in einem der beiden Staaten von einem Gericht, einer Verwaltungsbehörde oder einem öffentlichen Notar ausgestellt und mit dem Amtssiegel versehen sind, kommt im anderen

---

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

Staat hinsichtlich ihrer Echtheit die gleiche Rechtswirksamkeit zu wie den dort ausgestellten öffentlichen Urkunden, ohne dass eine weitere Beglaubigung oder gleichartige Förmlichkeit nötig wäre.

(2) Auch für Privaturkunden, die in einem Staat ausgestellt und deren Echtheit dort von einem Gericht, einer Verwaltungsbehörde oder einem öffentlichen Notar bestätigt ist, ist im anderen Staat keine weitere Beglaubigung oder gleichartige Förmlichkeit erforderlich.

**ARTIKEL 15.**

Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Abkommens tritt der Rechtshilfevertrag vom 6. April 1922 zwischen Italien und Österreich, soweit er Zivil- und Handelssachen betrifft, ausser Kraft.

**ARTIKEL 16.**

Jede Meinungsverschiedenheit hinsichtlich der Auslegung oder der Anwendung dieses Abkommens, die zwischen den beiden Staaten entstehen könnte, ist auf diplomatischem Weg beizulegen.

**ARTIKEL 17.**

(1) Dieses Abkommen ist zu ratifizieren. Die Ratifikationsurkunden werden in Rom ausgetauscht.

(2) Das Abkommen tritt drei Monate nach dem Austausch der Ratifikationsurkunden in Kraft.

(3) Jeder der beiden Staaten kann das Abkommen durch schriftliche Notifikation kündigen. Die Kündigung wird sechs Monate nach dem Zeitpunkt wirksam, an dem sie dem anderen Staat notifiziert worden ist.

(4) Das Abkommen tritt ausser Kraft, wenn das Haager Übereinkommen vom 1. März 1954 betreffend das Verfahren in bürgerlichen Rechtssachen zwischen den beiden Staaten ausser Kraft tritt.

Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten dieses Abkommen unterschrieben.

Geschehen zu Wien, am 30 Juni 1975 in zweifacher Urschrift in italienischer und deutscher Sprache, wobei beide Wortlauten gleichermaßen verbindlich sind.

*Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich*

**ERICH BIELKA.**

*Für den Präsidenten der Italienischen Republik*

**ANDREA CAGIATI.**